



Prot. 23/2024

Cosenza, 06/02/2024

Spett.le Società Interessate

Loro Sedi

Spett.le GUG Regionale

Loro sede

Alla Federazione Italiana Nuoto

Settore Giustizia Federale

Roma

NOTIZIARIO N°03/2024

Di seguito si riportano i risultati e relativi provvedimenti disciplinari, adottati dal Giudice Unico Regionale, Avv. Francesca Brunetti, in data 05/02/2024 per i campionati sottoelencati:

Campionato Pallanuoto Categoria Esordienti

| PARTITA | DATA | RISULTATO |
|--------------------------------|------------|-----------|
| R.N.L.AUDITORE – ITALICA SPORT | 28/01/2024 | 10 - 4 |
| COSENZA PN - ARVALIA LAMEZIA | 28/01/2024 | 23 - 5 |

Campionato Pallanuoto Categoria Allievi

| PARTITA | DATA | RISULTATO |
|--------------------------------------|------------|-----------|
| R.N.L.AUDITORE – ITALICA SPORT | 28/01/2024 | 5 - 23 |
| COSENZA PALLANUOTO – ARVALIA LAMEZIA | 28/01/2024 | 30 - 4 |

Campionato Pallanuoto Categoria Ragazzi

| PARTITA | DATA | RISULTATO |
|------------------------------------|------------|-----------|
| R.N.L.AUDITORE – ARVALIA LAMEZIA | 04/02/2024 | 1 - 7 |
| ITALICA SPORT – COSENZA PALLANUOTO | 04/02/2024 | 06 - 11 |



Campionato Pallanuoto Categoria Juniores

| PARTITA | DATA | RISULTATO |
|------------------------------------|------------|-----------|
| ITALICA SPORT – COSENZA PALLANUOTO | 04/02/2024 | 12 - 24 |
| | | |

ITALICA SPORT – COSENZA PALLANUOTO DEL 04/02/2024 DELIBERA GUR N.12

Il Giudice Sportivo Regionale, letti i verbali arbitrali, visto il comportamento tenuto dal tecnico della squadra Italica Sport in violazione dell'art. 6.6.2 delle N.O.G. Pallanuoto, prima ammonito e poi espulso, della violazione delle norme del codice di Comportamento Sportivo, dello Statuto, del Regolamento Organico nonché del Regolamento Giustizia Sportiva APPLICA - Al tecnico della squadra Italica Sport la sanzione della squalifica a tempo per il periodo ricompreso tra la data odierna e fino alla data del 11.02.2024 (intera) ex art. 27, co.1, lett B) punto b) e art. 30 del Regolamento Giustizia Sportiva, precisando che non sarà consentita, nel periodo di squalifica, alcuna attività federale di alcun genere - alla Società Italica Sport, responsabile ai sensi dell'ar. 23 Reg. Gius. Sportiva, applica la sanzione dell'ammenda pari ad €. 50,00 ex art. 27, lett A) punto b) del Reg. Giustizia.

Il Presidente
Comitato Regionale Calabria
(Alfredo Porcaro)